



Diritto & Fisco

La riforma
della Giustizia

in edicola con



Un provvedimento del pretore di Lugano sul rapporto con i clienti e il rientro dei capitali

Banche svizzere, stop al cash

Legittimo il rifiuto del prelievo senza una giustificazione

DI STEFANO LOCONTE

La banca svizzera può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine del proprio cliente di effettuare un prelievo in contanti in assenza di idonea giustificazione circa l'utilizzo di quei denari. Questo il relevantissimo principio che si ricava dal provvedimento emesso in fase cautelare dal pretore del Distretto di Lugano in data 31 luglio 2014 e che è inevitabilmente destinato a divenire una chiave di volta nei rapporti tra banche e clienti nel nuovo contesto derivante dall'approvazione della legge italiana sul rientro dei capitali dall'estero.

Nel caso di specie, un cliente si era rivolto all'istituto di credito dove aveva il proprio rapporto bancario da oltre 20 anni e aveva dato disposizione di monetizzare tutti gli investimenti, chiudere la relazione ed accreditargli a contanti i relativi proventi. Di fronte al rifiuto della banca di dare seguito alle disposizioni, il cliente si era pertanto rivolto all'Autorità Giudiziaria elvetica affinché, con un provvedimento cautelare, imponesse alla banca di eseguire le istruzioni impartite dal titolare del rapporto bancario.

In particolare, il correntista evidenziava come la banca conoscesse perfettamente sia lui stesso che l'origine dei soldi accreditati in conto e che nel corso del rapporto, durato oltre 20 anni, non aveva mai eccepito alcunché in merito alla sua gestione né aver mai avuto alcun dubbio ai sensi della normativa sull'autoriciclaggio. In conseguenza di quanto innanzi, quindi, il cliente censurava il comportamento della banca di non voler dar seguito all'istruzione ricevuta.

L'istituto di credito, da parte sua, giustificava il suo rifiuto agganciandolo ad una direttiva interna della banca medesima che vietava qualsiasi prelievo in contanti e finanche il bonifico bancario salvo che su di un conto nominativo aperto al domicilio del cliente e, quindi, in Italia. Ulteriore argomentazione assunta dalla banca la

Allo studio un antiriciclaggio più leggero

Collaborazione volontaria con procedure ad hoc sull'autoriciclaggio. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, l'Ufficio di informazione finanziaria (Uif) sta preparando un iter per evitare che le banche si trovino obbligate a segnalare come operazioni sospette qualunque trasferimento sui conti dei propri clienti italiani che hanno predisposto la procedura di voluntary disclosure.

Gli obblighi antiriciclaggio restano intatti ai fini delle regole sul rimpatrio dei capitali. Ma esiste anche il rischio che la Banca d'Italia si trovi, per questo motivo, inondata di segnalazioni di operazioni sospette correlate alla voluntary disclosure. Per questa ragione dunque si sta studiando delle regole che evitino un surplus di segnalazioni che, di fronte all'attuazione della collaborazione volontaria, dovranno essere archiviate.

E sul rimpatrio dei capitali un ruolo, più forte di qualunque valutazione di convenienza, lo stanno giocando le banche internazionali. Gli istituti stranieri stanno contattando i propri clienti italiani e tutte, con una procedura uniforme, informano del blocco del conto corrente in attesa degli sviluppi sulla voluntary disclosure. Alla base della scelta, più che lo spauracchio dello scambio di informazioni Oece, fa pressione l'introduzione del reato di autoriciclaggio e il rischio, per gli istituti, di essere chiamati come corresponsabili nel reato anche per una sola movimentazione del conto. Quindi il correntista si trova di fronte a una scelta obbligata: aderire. Ma non solo. Dopo l'avvio della procedura di rimpatrio

di capitali, il correntista dovrà inoltrare la domanda predisposta non solo all'Agenzia delle entrate ma anche alla filiale dove ha il proprio conto come «salvacondotto» e impegno del perfezionamento e della ripulitura dei propri patrimoni. Se il correntista non è allettato e non giudica conveniente il risultato del rimpatrio la banca non gli dà molte alternative, preparerà un assegno con la provvista sul conto con l'unica possibilità di incasso nel paese di residenza, in pratica una vera e propria autodenuncia.

Un altro percorso che le banche stanno studiando, assieme alle fiduciarie, è quello di far aprire ai correntisti un conto parallelo su cui far pervenire, dall'Italia, una provvista in chiaro (cioè già dichiarata al fisco) con cui pagare la banca e l'intermediario per la consulenza e la pratica di voluntary disclosure e la gestione affidata alla fiduciaria del patrimonio emerso. Una riedizione del rimpatrio giuridico messo a punto nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale ma con il conto in chiaro e non segreto.

Cristina Bartelli



ora, nel contesto derivante dall'applicazione della nuova legge italiana in tema di voluntary disclosure che non può che rafforzare la posizione della banca che si rifiuta di dar seguito a disposizioni dei suoi correntisti di ritirare denaro contante e/o effettuare bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata «non trasparenti». Infatti, nel

nuovo apparato normativo è stata introdotta la norma sull'autoriciclaggio anch'essa destinata ad avere rilevanti impatti sull'operatività della banche estere (non solo elvetiche) e l'intermediario diligente dovrà porre molta attenzione alla riconducibilità a reati tributari degli attivi di titolarità di clientela italiana. Infatti, ove l'intermediario acconsenta ad operazioni disposte dal proprio correntista che mettano a rischio la tracciabilità degli attivi (come nel caso delle operazioni innanzi ricordate) potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio in concorso con il proprio cliente. In tal senso, quindi, il precedente del pretore di Lugano non potrà che contribuire ulteriormente a giustificare il blocco di qualsiasi attività legata alla sottrazione dei patrimoni alla procedura di regolarizzazione da parte degli effettivi titolari degli stessi.

© Riproduzione riservata



necessità di garantire un'attività e di una reputazione irreprensibili, elementi posti a tutela non soltanto della piazza finanziaria e della banca stessa ma (soprattutto) dei creditori e dei clienti, tra cui lo stesso correntista che si era rivolto al giudice, e il rischio che il mancato rispetto di una norma straniera (nel caso di specie italiana) potesse costituire rischio di violazione di tale necessità.

Il pretore di Lugano, pur dando atto di un vuoto normativo con riferimento a tale specifico aspetto, rigetta la difesa della banca con riferimento all'efficacia della direttiva interna ma accoglie l'eccezione relativa all'esigenza di garantire lo svolgimento di un'attività irreprensibile sotto il profilo reputazionale (ricomprensibile anche altre componenti come la moralità, la correttezza commerciale, il rispetto delle regole generali,

le competenze, qualifiche ed esperienze professionali).

Afferma, infatti, il giudice ticinese che la banca non può agire in spregio delle componenti reputazionali di cui le stessa si prevale; ciò che sarebbe il caso laddove la sua posizione violasse la libera circolazione dei capitali in seno all'Europa ma potrebbe anche esserlo (a) laddove violasse il diritto di ciascuno di pretendere di potere aprire un conto (nominativo o intestato a una società di cui è il beneficiario economico) in paesi «affidabili», che per praticità potrebbero essere quelli non «black-listati» nel suo paese di residenza, riserva fatta di giustificazioni puntuali, ad esempio la (nuova) residenza del cliente in uno di quei paesi, oppure l'esistenza in uno di quei paesi di una legislazione bancaria perfettamente prestante e adeguata. Sempre secondo il Giudice,

per la stessa ragione, la banca non potrebbe impedire di prelevare a contanti gli importi ove il cliente dimostri l'investimento al quale sono destinati e, così facendo, non venga limitata la tracciabilità di detti fondi.

Sulla base di questi principi, conclude il pretore di Lugano, sembra legittimo che una banca che abbia ricevuto un ordine di versamento a contanti riferito a un importo particolarmente importante, di cui il cliente non fornisce alcuna giustificazione del suo impiego futuro, ne rifiuti l'adempimento (invocando appunto rischi reputazionali), ma accetti però delle eventuali alternative (come, nel caso di specie, il bonifico a un conto di un cliente sia titolare in Italia) anch'esse coperte da quella medesima garanzia reputazionale.

Tale precedente giurisprudenziale si inserisce,